



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Mazzini 46 - 16038 Santa Margherita Ligure - GE

**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**UFFICIO SEGRETERIA COMANDO**  
Tel 0185/205451 fax 0185-286981 -

R.O. n. 129

Prot. P.M. n. 86/16

### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 5, 3° comma e art. 7 del vigente Codice della Strada;

**Visto** il D. L.vo 267 del 18 agosto 2000;

**Considerato** che il Dirigente dell'Area 1 - NAO Sviluppo Turistico Sportivo, con nota prot. 23993 in data 23/6/2016 ha comunicato che l'A.S.D. Gruppo Sportivo San Giorgio Portofino nell'ambito della manifestazione denominata "Terza prova del Palio Marinaro del Tigullio", con svolgimento in data Domenica 3 luglio 2016, ha richiesto la possibilità di usufruire di n. 4 stalli di sosta per posizionamento auto con carrelli;

**Atteso** che tale manifestazione necessita di una opportuna logistica, utile ad un ordinato svolgimento della stessa e che riduca i rischi derivanti da una eventuale congestione dell'area interessata all'arrivo dei veicoli delle varie società partecipanti;

**Ritenuto** quindi opportuno adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la migliore riuscita della manifestazione in parola contemperandola con la sicurezza della circolazione stradale;

**Visto** quanto in merito disposto dalla specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 201/16;

### ORDINA

1. **Domenica 3 luglio 2016 - dalle ore 10,00 alle ore 19.00 in Via Garibotti - lato linea ferroviaria - tratto immediatamente sottostante ed adiacente al campo B del complesso sportivo Brocardi.** sono vietate la fermata e la sosta a tutte le categorie di veicoli eccetto quelli dell'organizzazione di cui all'evento in parola, onde consentire la sosta di n. 4 complessi auto + carrello stradale (60 mt.),
2. i veicoli autorizzati alla sosta nell'area di cui al punto precedente, al fine del riconoscimento della regolarità della sosta, dovranno esporre apposito "pass-parcheggio" rilasciato a cura dell'organizzazione degli eventi;
3. In caso di inadempienza alla presente Ordinanza, i trasgressori saranno perseguiti a norma del vigente Codice della Strada, mentre i veicoli saranno rimossi ai sensi dell'art.159 del citato Codice.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### DISPONE

che il Servizio Segnaletica provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada;

### AVVERTE

**Che:** Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 - Polizia Urbana e controllo del Territorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. Nel medesimo termine potrà essere presentato ricorso al TAR Liguria.

In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Santa Margherita Ligure,

29 GIU. 2016



IL DIRIGENTE  
(Dott. Mauro MUSSI)